

Versamenti secondo i bilanci per le società di capitali

Scadenze fiscali

È previsto che saldo e acconto guardino alla data di chiusura dei conti

Se il soggetto Isa approva entro maggio avrà un aggravio dello 0,80%

Gianluca Dan

Per le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, il pagamento del saldo Ires/Irap 2025 e del primo acconto per il 2026 non dipende dalla data di invio della dichiarazione, ma dal termine di approvazione, o di non approvazione, del bilancio. La regola, fissata dall'articolo 17 del Dpr 435/2001, richiede quindi di distinguere tra approvazione del bilancio nei termini ordinari o di rinvio ai 180 giorni e va analizzata considerando l'applicabilità della proroga al 20 luglio per i soggetti Isa.

L'articolo 17 citato prevede che il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione e quello relativo alla prima rata di acconto, deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta: se il bilancio 2025 è stato approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile 2026, saldo

e primo acconto erano dovuti entro il 30 giugno 2026. La società può pagare entro i 30 giorni successivi, dunque entro il 30 luglio, applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Lo statuto della società può consentire l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364 del Codice civile: nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, il limite temporale dei 180 giorni scadeva il 29 giugno 2026 con obbligo di versamento delle imposte entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione. Di conseguenza, se l'assemblea ha approvato nel mese di giugno, la scadenza delle imposte è fissata al 31 luglio 2026; resta possibile lo slittamento di 30 giorni, al 31 agosto perché il 30 è domenica, con maggiorazione dello 0,40%. Se il bilancio non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei 180 giorni ossia entro la medesima data del 31 luglio sempre con possibilità di proroga di 30 giorni.

La questione si complica per le società soggette agli Isa. L'articolo 6 del Dl 89/2026 ha differito al 20 luglio 2026, senza maggiorazione, i versamenti derivanti dalle dichiarazioni

dei redditi e Irap in scadenza al 30 giugno. La proroga al 20 luglio si applica alle società per le quali sono approvati gli Isa, anche quando opera una causa di esclusione, purché i ricavi non superino la soglia prevista per il relativo indice, pari a 5.164.569 euro. È ammesso il differimento del pagamento di 30 giorni con scadenza al 19 agosto, posticipato al 20 agosto per la sospensione estiva degli F24, con applicazione della maggiorazione raddoppiata allo 0,80%.

Per le società Isa, dunque, occorre verificare il mese in cui avviene l'approvazione del bilancio. Se il bilancio è stato approvato entro aprile, oppure è rinviato ma approvato in maggio, l'originaria scadenza era quella del 30 giugno e la proroga porta il pagamento al 20 luglio, ovvero al 20 agosto con lo 0,80%. Se invece l'approvazione è avvenuta in giugno, compreso il caso del 29 giugno, il termine ordinario è già normativamente fissato al 31 luglio: non essendo un versamento originariamente in scadenza al 30 giugno, la proroga Isa non si applica. La società pagherà quindi entro il 31 luglio o, con lo 0,40%, entro il 31 agosto.

In ogni caso è ammesso il pagamento in forma rateale ma la rateazione non modifica il termine della prima rata e comporta l'applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo da calcolarsi secondo il metodo commerciale. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese e il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Patto di famiglia senza esenzione fiscale

Interpello

Se il controllo resta in capo al disponente e paralizza il voto del figlio

Angelo Busani

Niente esenzione dall'imposta di donazione per il patto di famiglia che trasferisce al figlio la nuda proprietà del 95% delle quote di una holding, anche se al beneficiario sono attribuiti i corrispondenti diritti di voto, quando lo statuto conserva in capo al disponente prerogative capaci di svuotare, in concreto, il controllo societario. È quanto afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta n. 143/2026, sull'interpretazione dell'articolo 3, comma 4-ter, dlgs 346/1990 (il Testo unico dell'imposta di donazione), nella quale, tra l'altro, non si nota alcun accenno al fatto che fosse una holding la società le cui quote erano oggetto dell'ipotizzato trasferimento. Il caso nasce da un progetto di passaggio ge-

Non basta il trasferimento formale delle quote ma il beneficiario deve avere reale controllo

nerazionale articolato in un arco temporale di cinque anni, con il progressivo coinvolgimento del figlio negli organi amministrativi delle principali società del gruppo e con l'avvio, sempre progressivo, di attività di direzione e coordinamento delle controllate. L'agevolazione è dunque negata perché in questa operazione, seppur venissero attribuiti al nudo proprietario i diritti di voto relativi alla quota di partecipazione trasferita, si ipotizzava una modifica statutaria destinata a riservare al padre alcuni diritti particolari: il diritto di essere nominato amministratore e presidente del consiglio di amministrazione; il diritto di rappresentare la holding e di votare nelle assemblee delle partecipate su nomina e revoca degli amministratori, trasferimenti di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e marchi; nonché il diritto di esprimere o negare il gradimento sui trasferimenti. A ciò si aggiungeva una clausola secondo cui, per modificare lo statuto, sarebbe stato necessario il voto favorevole di almeno il 96% dei diritti di voto complessivi. Il figlio, pur titolare del 95% dei voti, non avrebbe quindi potuto eliminare autonomamente le previsioni che attribuivano al genitore quelle prerogative personali. Secondo l'Agenzia, ai fini dell'esenzione non basta il trasferimento formale della maggioranza dei diritti di voto, ma occorre accertare che il beneficiario acquisisca un effettivo controllo di diritto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile, cioè il potere di determinare l'esito delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria nel loro complesso. La risposta richiama la risposta a interpello n. 115 del 4 giugno 2026, secondo cui clausole statutarie o patti parasociali riservati al dan- te causa possono depotenziare, fino a escluderlo, il controllo formalmente trasferito. Nella ricostruzione dell'Agenzia, quindi, la verifica da compiere non si arresta alla titolarità dei voti, ma investe l'assetto statutario complessivo e la sua capacità di lasciare al beneficiario un potere effettivo sulle decisioni ordinarie dell'assemblea dei soci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accordo Ue-Mercosur, per la riduzione dei dazi serve la pianificazione

Guida per le imprese

I criteri da seguire ; classificazione e origine preferenziale

Fulvio Liberatore
Benedetto Santacroce

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo commerciale Ue-Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) adesso la parola passa alle imprese che devono tradurre in concrete opportunità i meccanismi in esso contenuti. In particolare, l'obiettivo da perseguire è creare le condizioni per ottenere la riduzione prospettica delle tariffe; per beneficiare a pieno delle agevolazioni attraverso la certificazione dell'origine preferenziale e di ricevere, ove previsto, il rimborso dei dazi su merci extra-Ue utilizzate nella produzione dei beni commercializzati (regola *duty drawback*).

Proprio per consentire a tutto il tessuto imprenditoriale e quindi anche alle Pmi di sfruttare al massimo l'accordo, Confindustria ha predisposto una guida semplice, pratica e operativa che costituisce il timone per fissare la direzione da seguire in ottica di un'efficiente e efficace pianificazione.

Quindi, la fase che si apre ora è decisiva e affinché si realizzi la corretta programmazione è fondamentale che i meccanismi di funzionamento siano chiari, accessibili e pienamente comprensibili. Solo attraverso una applicazione puntuale e operativa dell'Accordo le imprese potranno trasformare le nuove condizioni di accesso al mercato in opportunità concrete di crescita, competitività e consolidamento della propria presenza internazionale. In questa prospettiva, si devono leggere i vantaggi che, in termini tariffari, riguardano i singoli settori. Spiccano i macchinari (dazio pre-acordo fino al 20%, eliminazione in 10 anni), il tessile-abbigliamento-calzature (fino al 35%, in 4-8 anni), il settore dei vini (fino al 35%, in 4 anni), i farmaceutici (fino al 14%)

Pertinenze balneari, canone secondo l'attività

Concessioni

Non vanno considerate tutte commerciali: vale l'effettiva destinazione

Patrizia Maciocchi

L'aumento dei canoni introdotti dalla legge Finanziaria 2007 si applicano anche ai rapporti in corso.

Le pertinenze, però, non possono essere considerate tutte come commerciali, ma vanno distinte in base alla loro effettiva destinazione ai fini dell'applicazione dei valori Omi.

La Cassazione, con l'ordinanza 23050/2026 accoglie, in parte, il ricorso del titolare di una concessione balneare. Le contestazioni riguardano in particolare, i maggiori canoni richiesti dal Comune in base alla legge 296/2006 per gli anni 2007-2013. Oneri di cui si chiedeva la restituzione per l'eccedenza rispetto a quanto concordato in origine, oltre che l'omologazione delle pertinenze per l'applicazione dei valori Omi.

Per l'aumento dei canoni i giudici negano che la Finanziaria 2007,

considerato prestazione di servizi. di **Simona Ficola** e **Benedetto Santacroce**
La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilsole24ore.com**

e i veicoli (fino al 35%, in 15 anni). Ma l'applicazione del vantaggio richiede il rispetto di rigorose norme in tema di origine preferenziale. E la guida di Confindustria si premura di illustrare cosa si intende per salto di voce tariffaria (CTH), quali siano le soglie sul valore dei materiali non originari (MaxNOM, tipicamente 50% del prezzo franco fabbrica) o quali siano i processi produttivi qualificanti. Attenzione anche alla codifica doganale poiché anche un banale errore di classificazione può vanificare l'intero vantaggio.

Vanno poi gestite le criticità trasversali quale, ad esempio, la corretta gestione nelle triangolazioni, del trasporto diretto senza violazione del principio di non alterazione che impone che la merce non venga modificata in transito, pena la perdita dell'origine preferenziale e del vantaggio tariffario.

Le tariffe agevolate impattano sulla base imponibile Iva con l'effetto di sconto sul prelievo

Sul fronte fiscale, la riduzione dei dazi abbassa la base imponibile Iva all'importazione — effetto positivo sul *cash flow* —, ma strutture multi-giurisdizionali richiedono un presidio su *transfer pricing* e stabile organizzazione.

Come sottolineato dalla Vice Presidente per l'Export e l'attrazione degli investimenti di Confindustria, Barbara Cimmino, «l'Accordo Ue-Mercosur rappresenta un passaggio strategico per rafforzare la presenza delle imprese italiane in un'area di grande interesse per il nostro sistema produttivo». In tal senso si colloca la missione che Confindustria guiderà in Argentina e Brasile, prevista dal 7 all'11 settembre prossimo, che rappresenterà un'importante occasione per rafforzare il dialogo con le controparti istituzionali e industriali dei due Paesi, valorizzare il contributo delle imprese italiane e individuare nuove opportunità di collaborazione industriale, commerciale e tecnologica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvocati, nella mediazione civile fuori luogo le contestazioni Aml

Antiriciclaggio

Il legislatore ha dispensato i legali ma una dubbia interpretazione riapre il caso

Michele Iudica
Antonio Martino

Può un avvocato essere sanzionato per non aver rispettato un obbligo che il legislatore non gli ha mai imposto? La domanda non è teorica. Alcune recenti contestazioni nei confronti di avvocati che hanno svolto attività di mediazione civile per presunte violazioni degli obblighi di adeguata verifica impongono di interrogarsi sul perimetro della disciplina Aml per gli avvocati.

Il punto di partenza è il Dlgs 231/2007 che per gli avvocati non introduce un obbligo generalizzato di adeguata verifica ma individua tassativamente le prestazioni professionali che fanno scattare gli adempimenti antiriciclaggio. L'attività di mediazione civile non è tra queste. Non si tratta di una lacuna del legislatore ma di una scelta coerente con l'impostazione internazionale di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che limita gli obblighi degli avvocati alle attività ritenute maggiormente esposte al rischio nel rispetto dell'attività da questi svolta e ciò a tutela del diritto di difesa e del conseguente segreto professionale di cui gli avvocati costituiscono il baluardo. La scelta legislativa, trova conferma nella Regola tecnica n. 2 del Cnf, in attuazione dell'articolo 11 del decreto, che esclude delle attività soggette agli obblighi Aml l'incarico di mediatore, oltre ovviamente l'attività di assistenza e difesa nell'ambito di mediazione e negoziazione assistita.

La questione potrebbe sembrare chiusa. Eppure, il decreto include tra i soggetti obbligati coloro che esercitano attività di mediazione civile (articolo 60 legge 69/2009. Da qui nasce la tesi secondo cui anche l'avvocato, quando

opera come mediatore, sarebbe tenuto agli obblighi antiriciclaggio. Una simile lettura finisce però per attribuire alla disposizione sui mediatori una portata tale da assorbire e sminuire la ratio di quella per gli avvocati. Con risultati paradossali: una categoria professionale esclusa dal legislatore rispetto a una determinata attività verrebbe ricondotta nel medesimo ambito attraverso un'interpretazione estensiva di una disposizione destinata ad altri soggetti obbligati. In altri termini, rientrerebbe dalla finestra ciò che il legislatore aveva lasciato fuori dalla porta.

Anche volendo seguire la tesi più estensiva, resta però da dimostrare che gli obblighi antiriciclaggio siano stati concretamente violati. Questo passaggio non può essere eluso. A tale proposito si richiamano le Regole tecniche Cndcec del 16 gennaio 2025 che offrono indicazioni di particolare interesse.

AGEVOLAZIONI

Prima casa anche sul confine

L'agevolazione prima casa è applicabile all'intero fabbricato oggetto di trasmissione ereditaria anche se l'abitazione, pur essendo un tutt'uno, è catastalmente suddivisa in due particelle che non sono tecnicamente accorpabili in Catasto in quanto ricadenti in comuni diversi. È quanto afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta n. 145/2026 del 13 luglio 2026.

—A.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT PLUS FISCO
L'articolo integrale è su **ntplusfisco.ilsole24ore.com**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA